

COMUNE DI FONDO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 14 del 28 febbraio 2000

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale numero 23 del 26 novembre 2009

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a. con il termine “canone”, utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
- b. per “concessione”, l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- c. in caso di mercati e fiere è consentita l'occupazione mediante l'operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
- d. per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- e. per “Regolamento”, il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
- f. per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono escluse le aree gravate da vincolo di uso civico e gli spazi ad esse soprastanti e sottostanti.

ART. 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. **Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.**

Titolo II OCCUPAZIONI

ART. 3

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, per il funzionamento dei mercati ambulanti, di polizia urbana e edilizio sono abrogati dal presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.

ART. 4

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana o dell'anno anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito sono considerate sempre temporanee, iniziano il giorno successivo a quello di scadenza della relativa concessione realizzando perciò una occupazione nuova.

ART. 5

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione e quelle indicate all'ultimo comma del punto 1. dell'art 22 del presente Regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva:
 - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente Regolamento salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
 - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. Alle occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento stesso; si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 31.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

ART. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comune, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria. Se l'occupazione accadesse in ore o giorni durante i quali gli Uffici comunali fossero chiusi, l'immediata comunicazione si realizza qualora essa avvenga, anche telefonicamente, entro le ore 10.⁰⁰ del primo giorno lavorativo successivo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

ART. 7

Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

ART. 8

Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 22.
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, gli spazi o il suolo pubblici di cui all' art 1 lettera f) del Regolamento, devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale, indirizzata al Sindaco.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante o di chi comunque è autorizzato ad agire o dichiara di esserlo;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - h) la sottoscrizione.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità solo la data e l'ora di presentazione della domanda.
6. Per semplificare gli adempimenti necessari, il Comune mette a disposizione un modulo contenente sia l'istanza che l'atto di concessione e trattandosi in tal caso di atti redatti in un unico contesto, è previsto il pagamento di un'unica imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 9

Ufficio comunale competente

1. L'impiegato addetto al protocollo generale assegna le richieste di occupazione di cui all'art. 8 secondo le competenze degli Uffici sotto indicati, anticipandole in copia anche al responsabile dell'istruttoria, l'Ufficio tributi.

- *Ufficio Tecnico:*

domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione. Domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo

con condutture ed impianti. Domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali. Domanda per occupazioni di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabile. Domanda per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche di lupo, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari ecc.).

- *Ufficio Commercio:*

domanda per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di mercati, fiere, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere, occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.)

- *Polizia municipale:*

domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili. Domanda per le occupazioni in occasione di spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta firme, deposito materiali, occupazioni a carattere politico ecc.. Domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini. Ogni altra occupazione non prevista tra le competenze degli Uffici Tecnico e Commercio.

2. Gli Uffici menzionati provvederanno al rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi ad altro, eventualmente necessari per poter realizzare l'occupazione in richiesta; subito dopo affideranno l'istanza di occupazione all'Ufficio tributi, che intraprenderà la procedura di istruttoria della domanda.
3. L'Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo".

ART. 10

Istruttoria

1. La procedura di istruttoria compete all'Ufficio tributi.
2. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
5. L'Ufficio tributi provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo".

ART. 11

Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Sindaco rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - deposito cauzionale, se richiesto ai sensi dell'art. 12;
 - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).
2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6, e può avvenire solo in seguito alla dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto, se dovuto, il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'art. 30 comma 5.
4. Non è comunque possibile occupare, in base ad un'unica concessione, delle aree diverse, anche della stessa strada o piazza, destinandole ad usi per i quali per certe il pagamento del canone non è applicabile e per altre è invece dovuto.
5. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

ART. 12 Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
4. La cauzione è costituita con versamento in contanti, con libretto bancario o postale al portatore o con apposito contratto di fideiussione. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione e non viene remunerata.

ART. 13 Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. gli elementi identificativi della concessione (numero e data di rilascio);
 - b. l'uso a cui verrà destinata la superficie data in concessione;
 - c. l'entità della superficie interessata e la relativa dislocazione;
 - d. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - e. la durata della concessione, la frequenza e la durata dell'occupazione stessa;
 - f. l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
 - g. l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14.

ART. 14 Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne comunicazione all'Amministrazione.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento.

6. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

ART. 15

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

ART. 16

Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto di concessione, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone già versato.
 - Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
 - Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 12, comma 4.

ART. 17

Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - danni alle proprietà comunali;
 - violazione del disposto di cui all'art. 11, comma 5, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5 comma 3 lettera a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Sindaco con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:
 - per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

ART. 18

Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 19

Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso "iter" previsto in via generale dall'articolo 10 del presente Regolamento.

ART. 20

Anagrafe delle concessioni

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 21

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su suolo e spazio pubblici come definiti dall'art. 1 lettera f) del Regolamento.
2. **Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.**

ART. 22

Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni, esclusivamente se autorizzate dal Comune, per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico derivante dalla stessa e quindi ad esempio:
 - a) le occupazioni effettuate dal Comune direttamente o da qualsiasi altro soggetto nel suo interesse;
 - b) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS disciplinate con D. Lgs. 4.12.1997, n. 460;
 - c) occupazioni, da parte dalle associazioni iscritte all'Albo comunale previsto dal Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, realizzate per le finalità in esso contemplate;
 - d) nell'esercizio dei diritti di uso civico sono autorizzate le occupazioni occasionali con cataste di legna da ardere o con altro tipo di legname, posti sul suolo pubblico in modo tale da permettere la libera circolazione veicolare e pedonale, per il tempo strettamente necessario al loro taglio e il successivo riordino in spazi privati o nelle abitazioni e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni consecutivi.
 - e) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - f) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - g) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - h) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano come fioriere, tappeti e simili purché così facendo non si sottragga all'uso pubblico alcun spazio di quelli indicati alla lettera f) dell'articolo 1 del Regolamento;
 - i) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
 - j) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
 - k) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa o per le quali il Comune dia anche solo l'impulso sostenendo, nella totalità o in parte, le spese mediante un contributo specifico o generico per l'attività realizzata dal soggetto in questione;
 - l) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica o importanti per la collettività dove il sacrificio imposto alla stessa sia compensato dall'utilità dalla stessa beneficiata ed il valore economico della disponibilità dell'area non esista o sia di modesta entità in rapporto all'attività e ai fini per i quali l'occupazione è divenuta necessaria o non sia individuabile un unico soggetto che

tragga direttamente il vantaggio economico della disponibilità dell'area. Tali condizioni dovranno essere specificatamente riconosciute con apposito atto sottoscritto dal Sindaco;

- m) occupazioni occasionali di durata non superiore a 48 ore poste in essere direttamente dalle famiglie con beni di proprietà nell'ambito di attività non economiche;
- n) occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 150 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'art. 31 del D.P.G.P. 26/11/1993 n. 23 – 102;
- o) quando l'importo del canone è pari o inferiore a Euro 10,00.

Per le occupazioni di cui alle precedenti lettere è necessario dare, almeno dieci giorni prima salvo casi d'urgenza, comunicazione al Comune che può negare il consenso se il suolo o lo spazio pubblico non è disponibile o per altri motivi ostativi indicati all'art. 10. L'omissione della comunicazione rende le occupazioni abusive determinando che ad esse sono applicabili tutte le norme dell'articolo 5 del presente Regolamento.

- 2. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza alcuna comunicazione, con riferimento al presente Regolamento, perché esso soggette ad altri adempimenti secondo le normative specifiche:
 - a) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - b) passi carrabili;
 - c) occupazioni poste in essere a favore dei portatori di handicap;
 - d) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
 - e) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi compresi gli scavi necessari all'allacciamento alle reti idrica e fognaria comunali;
 - f) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili a carattere temporaneo e permanente;
 - g) occupazioni con manufatti adibiti alla protezione degli utenti dei servizi di trasporto pubblico di linea;
 - h) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con tabelle che interessano la circolazione stradale cioè che forniscano informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi od altro purché non contengano alcuna indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

ART. 23

Soggetti tenuti al pagamento del canone

- 1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
- 2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti abusivi, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

ART. 24

Criteri di determinazione del canone

- 1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione espressa in giorni di 24 ore (unità di misura non ulteriormente divisibile);
 - d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe di cui sopra saranno aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento al centesimo di Euro.

ART. 25

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi ad esso soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 3 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

I Categoria: via Cesare Battisti, via 4 novembre, via Roma, piazza San Giovanni, via San Martino, via Principale, piazza Dante Alighieri, via Fortunato Depero, via Giuseppe Garibaldi, via Vigilio Inama, via Merano, via Palade, piazza don Alessandro Stefenelli;

II Categoria: via Lago Smeraldo, via Cantone, località Plazze, via Giuseppe Mazzini, via Bernardo Clesio, via Ai Colli, via G. Battista Lampi, via Santa Lucia, via San Rocco, via Giovanni Segantini, via Clemente Vanetti, via Laste, zona Artigianale, via del Brenzat, via dei Plagi;

III Categoria: via Pio Battocletti, via Doss Sedrena, via Antonio Rosmini, località Fanch, località Cavallaia, la frazione di Vasio.

IV Categoria: ogni spazio e area pubblica, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, non compresa nelle altre categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

ART. 26

Determinazione delle misure di tariffa base

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria
Euro 7,7469	Euro 5,6810	Euro 4,1317	Euro 2,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- per occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria
Euro 0,0775	Euro 0,0568	Euro 0,0413	Euro 0,02

ART. 27**Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il valore economico della disponibilità dell'area nonché il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione della stessa alla sua disponibilità e la modalità dell'occupazione originano dei coefficienti da attribuire anche secondo le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni. Tali valori sono dei moltiplicatori della tariffa di base fissata dall'art. 26 del presente Regolamento.
2. I valori di cui al comma 1, che non possono essere inferiori a 1 e superiori a 10, sono determinati analiticamente nella tabella a seguito riportata.

OCCUPAZIONI PERMANENTI	
Tipologia dell'occupazione	Coefficiente
Ogni tipo di occupazione non sotto elencata	1,5
Occupazione di spazi sotto o sopra il suolo pubblico	1
Occupazioni effettuate per esposizione merce in vendita	1,5
Occupazioni effettuate per svolgere attività economiche	4
Impianti pubblicitari	5

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Tipologia dell'occupazione	Coefficiente
Ogni tipo di occupazione non sotto elencata	1
Cantieri e ponteggi	2
Scavi di ogni genere	10
Occupazioni effettuate per svolgere attività economiche	5
Mercati settimanali e mensili	3
Fiere	6
Impianti pubblicitari	10

ART. 28**Tariffe**

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 25, 26 e 27 sono indicate nell'apposito allegato A al presente Regolamento.
2. Il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,7747 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46. E' facoltà del Comune chiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi circa il numero delle utenze considerate per il conteggio e di effettuare controlli nel territorio comunale.

ART. 29**Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
 - occupazioni permanenti:
 $T \times mq \text{ o } ml$
 dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
 - occupazioni temporanee:
 $T \times mq \text{ o } ml \times gg$
 dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
 dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto

proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
4. Le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi e condutture sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie.
5. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato, anche in previsione del tempo occorrente per il ripristino dell'area, per la durata di due giorni, con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro e mezzo. Ciò è possibile solo quando, al termine di ogni giorno, gli scavi eventualmente eseguiti siano chiusi e la superficie interessata ritorni totalmente alla completa disponibilità della collettività ad esclusione del minimo tratto dal quale, il giorno successivo, riprenderanno i lavori.
6. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante completamente eretti su suolo pubblico, come definito dal comma f) dell' articolo 1 del Regolamento, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio; per gli altri impianti si fa riferimento all'entità reale dell'occupazione.
7. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.
8. Per le occupazioni temporanee la superficie eccedente i 400 metri quadrati è calcolata in ragione del 20 per cento.
9. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone

(nota personale: prescrizione quinquennale art. 2948.4 C.C.)

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato entro il mese di ~~marzo~~ aprile (modificato dal Regolamento delle Entrate) con riferimento all'anno solare in corso. Così come previsto dall'art. 4 comma 4, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione dei giorni di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di ~~marzo~~ aprile (modificato dal Regolamento delle Entrate). Per le occupazioni di cui all'art. 28 comma 2 tale versamento è da eseguirsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Così come previsto dall'art. 14 comma 5, per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4 comma 3 che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione dei giorni di mancata occupazione già trascorsi, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di ~~marzo~~ aprile (modificato dal Regolamento delle Entrate).
4. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta di cui all'art. 1 comma c) devono effettuare il pagamento posticipato entro e non oltre il 31 luglio dell'anno in corso per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo in riferimento alle presenze effettuate nel secondo semestre dell'anno precedente.
5. Per importi superiori a Euro 1.549,37 il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione.

6. Il pagamento del canone potrà essere eseguito con versamento diretto presso la Tesoreria, a favore della stessa tramite il sistema bancario, in conto corrente postale n° 11978384 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Fondo o tramite assegno circolare o bancario intestati al Comune da portare direttamente in Tesoreria e non agli uffici comunali, provvedendo ad arrotondare l'importo al centesimo di Euro.
Il pagamento potrà essere effettuato con altri sistemi di pagamento qualora venissero autorizzati dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 24 commi 39 e 40 della Legge 449 del 27.12.1997.
7. Il canone non è dovuto qualora l'ammontare totale dello stesso sia inferiore o uguale a Euro 10,00.



ART. 31 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma prevista dall'art. 5, comma 4 del presente Regolamento.
2. Restano salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell'Amministrazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo, salvo quanto previsto, per le occupazioni temporanee, all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.
5. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 n. 3) del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nelle categoria dei debiti "portabili".

ART. 32 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 33 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità non appena sarà adottato.

ART. 34 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dall'art. 15 comma 2 provvede il responsabile dell'Ufficio competente. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare. Per le occupazioni di cui all'art. 4 comma 3 ad esclusione di quelle relative ai posteggi isolati, per i quali non è prevista una graduatoria per l'assegnazione dello stesso posteggio in caso di assenza del titolare, è previsto in caso di accertamento dell'assenza il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo concesso.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

ART. 35
Discipline transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. Il pagamento del canone per l'annualità 1999, determinato ai sensi dell'art. 29 comma 10, dovrà essere effettuato entro il 30/06/1999, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, costituendo tale pagamento implicita conferma del precedente provvedimento.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, sono assoggettate alla disciplina della TOSAP fino al 31 dicembre 1998, mentre a decorrere dal 1 gennaio 1999 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento. Il pagamento del canone per l'annualità 1999 dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1999 previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente.
4. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare formalmente, entro il 31/12/2001, le concessioni aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora fossero incompatibili con quanto in esso stabilito.
5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso del 1998 relative alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento, a titolo di conguaglio TOSAP deve essere effettuato entro il 30 giugno 1999.
6. Per le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti in essere alla data del primo gennaio 1999 per la sola annualità 1999 l'ammontare del canone, così come determinato sulla base del presente regolamento, da corrispondersi per ogni tipologia di occupazione, non potrà essere superiore del 50 per cento della somma complessivamente dovuta per l'annualità 1998 a titolo di TOSAP e Canoni.

Allegato A) Gli importi delle tariffe sono espressi in € al mq. o ml. all'anno (permanenti) o a giorno (temporanee).

OCCUPAZIONI PERMANENTI					
Tipologia dell'occupazione	Coefficiente	Tariffa I categoria	Tariffa II categoria	Tariffa III categoria	Tariffa IV categoria
Ogni tipo di occupazione non sotto elencata	1,5	11,6203	8,5215	6,1975	3,00
Occupazione di spazi sotto o sopra il suolo pubblico	1	7,7469	5,6810	4,1317	2,00
Occupazioni effettuate per esposizione merce in vendita	1,5	11,6203	8,5215	6,1975	3,00
Occupazioni effettuate per svolgere attività economiche	4	30,9874	22,7241	16,5266	8,00
Impianti pubblicitari	5	38,7343	28,4051	20,6583	10,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE					
Tipologia dell'occupazione	Coefficiente	Tariffa I categoria	Tariffa II categoria	Tariffa III categoria	Tariffa IV categoria
Ogni tipo di occupazione non sotto elencata	1	0,0775	0,0568	0,0413	0,02
Cantieri e ponteggi	2	0,1549	0,1136	0,0826	0,04
Scavi di ogni genere	10	0,7747	0,5681	0,4132	0,20
Occupazioni effettuate per svolgere attività economiche	5	0,3873	0,2841	0,2066	0,10
Mercati settimanali e mensili	3	0,2324	0,1704	0,1239	0,06
Fiere	6	0,4648	0,3409	0,2479	0,12
Impianti pubblicitari	10	0,7747	0,5681	0,4132	0,20

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni	pag. 1
Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento	pag. 2

Titolo II OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 5 Occupazioni abusive	pag. 3
Art. 6 Occupazioni d'urgenza	pag. 4

Titolo III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento	pag. 5
Art. 8 Richiesta di occupazione	pag. 5
Art. 9 Ufficio Comunale competente	pag. 6
Art. 10 Istruttoria	pag. 6
Art. 11 Rilascio della concessione	pag. 7
Art. 12 Cauzione	pag. 7
Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione	pag. 8
Art. 14 Obblighi del concessionario	pag. 8
Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione	pag. 8
Art. 16 Rinuncia della concessione	pag. 9
Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 9
Art. 18 Subentro nella concessione	pag. 10
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione	pag. 10
Art. 20 Anagrafe delle concessioni	pag. 10

Titolo IV ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 Oggetto del canone	pag. 11
Art. 22 Casi di non applicabilità del canone	pag. 11
Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 13
Art. 24 Criteri di determinazione del canone	pag. 13
Art. 25 Classificazione delle strade	pag. 13
Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base	pag. 14
Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	pag. 14
Art. 28 Tariffe	pag. 15
Art. 29 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone	pag. 15
Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 16
Art. 31 Sanzioni	pag. 17
Art. 32 Contenzioso	pag. 17
Art. 33 Riscossione coattiva	pag. 18
Art. 34 Rimborsi	pag. 18
Art. 35 Discipline transitorie e finali	pag. 18
Allegato A: tabelle occupazioni temporanee e permanenti	pag. 20